



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Berguggi
tel 019 25.7901
fax
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.berguggi.gov.it

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
e-mail: berguggi@comune.berguggi.sv.it
PEC: protocollo@pec.comune.berguggi.sv.it

DETERMINAZIONE N. 201

DETERMINAZIONE GENERALE N. 539

DATA: 02/12/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (ARTT. 67 E 68 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018) - INTEGRAZIONE A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 IN DATA 16/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2022, immediatamente esecutiva;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 13 del 31/03/2022, immediatamente esecutivo;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 31/03/2022, avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Parte finanziaria", immediatamente esecutiva, mediante la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024, per la parte finanziaria, e sono stati assegnati a ciascun Responsabile di Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1 del 04/01/2022 la Giunta comunale ha stabilito di confermare, in via provvisoria, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione e del PEG – Piano performance e registro obiettivi e traguardi 2022-2024, gli obiettivi individuati nel PEG – Piano performance e registro obiettivi e traguardi anni 2021-2023, previsti per l'esercizio 2022, come riportati nelle schede allegate al PEG medesimo, cui si fa rinvio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 04/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 72 del 02/09/2022 con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2022/2024;

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 7 del 20/12/2021 di attribuzione dell'incarico di responsabile di questo Settore alla sottoscritta dott.ssa Elisa De Negri l'anno 2022;

DATO ATTO che con il presente atto si nomina la dott.ssa De Negri Elisa a RUP della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e



Aree Protette Berguggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti e da ulteriori risorse che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."*

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, riguardo le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."*;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 87 del 20/10/2022 avente ad oggetto *"Contrattazione decentrata del personale dei livelli. Formulazione indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate e per la contrattazione decentrata economica - Annualità 2022"*, con la quale:

- è stata confermata la delegazione trattante datoriale, costituita con deliberazione n. 81 del 20/08/2022 ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 21.05.2018, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- sono state formulate le direttive in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate con particolare riferimento a:
 - all'integrazione della componente cd. "variabile" del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018 (pari all'1,2 del monte salari del 1997, su base annua);
 - all'integrazione della componente cd. "variabile" del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018 per il finanziamento di progetti per il

conseguimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, per un importo di € 6.750,00, di cui € 1.800,00 finanziati ai sensi dell'art. 208 C.d.S;

- all'integrazione delle risorse c.d. "variabili" del fondo delle risorse decentrate per la destinazione dell'importo di € 4.800,00 al finanziamento di "Forme di previdenza e assistenza complementare" ai sensi degli artt. 208, comma 4, lett. c) del d.Lgs. n. 285/1992 e 56-quater comma 1, lett. a) e b);

VISTO l'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che disciplina il concorso degli enti locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP – con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali – con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

RICORDATI i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, introdotti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m. ed i., il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- la Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "*minusvalenza fissa*") da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- l'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 che stabilisce "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*"

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

CONSIDERATO che in data 29/07/2016 prot. n. 6398 il Revisore dei Conti ha fornito la certificazione, prevista dalla suddetta circolare della Ragioneria dello Stato n. 20/2015, in merito alla correttezza del calcolo relativo all'ammontare della riduzione "permanente" (pari ad € 5.747,11), ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014, verificando, pertanto, che l'importo in questione non è inferiore a quanto disposto dalle Circolari n. 12/2011, 25/2012 e 15/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, sulla base del quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*";

PRESO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2022, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che detta nuovi vincoli al tetto delle risorse per il salario accessorio ed, in particolare, dispone: *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di*

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e la corretta applicazione della norma su richiamata;

RILEVATO che il D.L. n. 34/2020 ha rimandato ad un Decreto attuativo l'individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria e la definizione della decorrenza della nuova disciplina;

DATO ATTO che il Decreto attuativo (D.M. in data 17/03/2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, quanto la relativa circolare esplicativa in data 13/05/2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre 2020, hanno chiarito che il meccanismo descritto opera solamente nel caso di incremento del personale dipendente rispetto a quello in servizio al 31/12/2018;

RITENUTO che, in base alla vigente programmazione assunzionale, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 15 in data 24/02/2022, e recepita nel PIAO 2022/2024, approvato con deliberazione n. 72 del 02/09/2022, e s.e i., ed alle cessazioni di personale intervenute dal 01.01.2019 ad oggi, si può ritenere che non vi sarà incremento di personale in servizio rispetto al personale in servizio al 31.12.2018 (n. 17,9445 unità), ma vi si avrà una riduzione di n. 0,9445 unità, e che non occorre pertanto adeguare il limite al trattamento accessorio;

DATO ATTO che si procederà comunque ad ulteriore verifica in ordine a quanto sopra, per garantire *l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2022;*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 244/58 del 03/08/2016, come modificata con determinazione n. 379/86 del 02/11/2016, con la quale è stato costituito, per l'anno 2016, il fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004;

RILEVATO che il suddetto fondo è stato successivamente rettificato con propria determinazione n. 298/137 del 20/06/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, e che pertanto, il fondo del 2016 è stato rideterminato nell'importo di € 69.965,87, depurato dalla riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 (pari ad € 5.747,11), e dalle voci non soggette al vincolo di riduzione (pari a € 6.879,98), e al quale deve essere aggiunto l'importo del fondo delle Posizioni organizzative (€ 69.449,00) e l'importo del fondo straordinario (€ 1.554,00) per un totale di **€ 140.968,87**;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

VISTO l'art. 11 bis del D. Lgs. n. 135/2018 come convertito dalla legge n. 12/2019 dispone "*Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario*";

RICHIAMATA la deliberazione n. 92, assunta dalla Giunta comunale, in data 31/10/2019, con la quale è stato stabilito di incrementare la retribuzione delle Posizioni organizzative, ex art. 11 bis del D. L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, mediante utilizzo delle residue facoltà assunzionali, per l'importo di **€ 5.588,84**;

DATO ATTO che la Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 210/2019/PAR ha confermato che l'art. 11 bis del D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. 12/2019, consente una deroga all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza del trattamento accessorio non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti; inoltre la Corte dei Conti Lombardia evidenzia che il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale e che tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557-quater e 562, dell'art. 1, L. n. 296 del 2006;

ACCERTATO che l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio stanziato per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative nell'anno 2022 ammonta ad **€ 75.037,84** di cui **€ 5.588,84** non soggetti a limitazioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 per l'anno 2022 viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario stanziata nell'anno 2000, pari ad **€ 1.554,00**;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 464/174 del 17/10/2022 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 per l'anno 2022;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 8 del CCDI 2019-2021 *“Le risorse di cui al comma precedente (stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario), possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell’Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018”;*

RILEVATO che:

- in data 25/09/2022, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento;
- gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato attività di sorveglianza ai seggi durante le consultazioni elettorali;
- è previsto nel bilancio un fondo per lo straordinario svolto dal personale dipendente in caso di eventi straordinari e calamità naturali;
- occorre operare una modifica dell'integrazione operata sul fondo per lo straordinario dell'anno in corso, alla luce dello straordinario effettivamente svolto dal personale interessato dalle suddette operazioni, che non era ancora stato rendicontato alla data di adozione della determina di costituzione del fondo;
- occorre pertanto incrementare il fondo dello straordinario per l'anno 2022 di un importo complessivo di **€ 12.500,00** relativi allo straordinario che è stato e che verrà effettuato per le motivazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che questo Comune:

- rispetta i vincoli di finanza pubblica;
- nell'anno 2021 ha rispettato il vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2022/2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che, in base all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21.05.2018 l'importo unico consolidato di tutte le risorse stabili viene incrementato, a decorrere dal 31.12.2018 e valere dall'anno 2019, di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio (21 unità - 20 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 1 dipendente collocato in aspettativa e n. 1 dipendente a tempo parziale - ma da conteggiare per intero in base ai richiamati pareri ARAN - e n. 2 dipendenti a tempo determinato, di cui uno non è stato conteggiato perché assunto in sostituzione del dipendente collocato in aspettativa) alla data del 31.12.2015, per un importo pari a **€ 1.747,20**;

PRECISATO CHE, in base al quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018 nonché di quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, l'incremento di cui sopra poiché derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;

DATO ATTO che:

- ✓ in base all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data da cui decorrono gli incrementi, è di **€ 1.660,62**;
- ✓ si sono verificate nel 2018 cessazioni di personale che, in base all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018, hanno determinato, a far data dal 2019, l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità per l'importo di **€ 647,66**;
- ✓ si è verificata nel 2021 una cessazione di personale che, in base all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018, ha determinato, a far data dal 2022, l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità e assegni ad personam per l'importo di **€ 914,55**;

DATO ATTO, inoltre, che occorre integrare ulteriormente le risorse stabili del fondo alla luce del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021 stipulato in data 16/11/2022 che prevede, all'art. 79, comma 1, lett. d) l'inserimento tra le risorse stabili del fondo di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

RILEVATO che l'importo dei differenziali di cui sopra, ammonta per l'anno 2022 all'importo di € **2.086,89**;

RILEVATO altresì, che le ulteriori risorse previste per l'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale dell'Ente, saranno inserite nel fondo che verrà costituito per l'anno 2023, così come previsto dal CCNL 2019/2021 stipulato in data 16/11/2022, dovendo procedere alla conclusione del procedimento di stipulazione del contratto decentrato integrativo per l'anno in corso entro la conclusione dell'anno medesimo, al fine di evitare pregiudizi al personale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è stato alimentato con i seguenti importi variabili:

- ✓ risorse, di cui alla lett. c), relative alla progettazione e agli **incentivi per funzioni tecniche** (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) sulla base dei criteri contrattati in data 26/07/2018, come modificati in data 09/10/2018 e del relativo regolamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 15/11/2018, come successivamente modificato; in particolar modo occorre incrementare l'importo inizialmente individuato, al fine di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche per i quali si sono concluse recentemente le procedure di attribuzione;
- ✓ risorse, di cui alla lett. c), relative a risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, ed in particolare risorse per indagini statistiche promosse dall'ISTAT, risorse per erogazione dell'indennità di ordine pubblico agli agenti di PM;
- ✓ l'importo, di cui alla lett. h), corrispondente all'importo massimo relativo all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 per un importo di € 3.770,00;
- ✓ l'importo, di cui alla lett. i), corrispondente alle risorse stanziare per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018 per un importo di € 6.750,00 di cui € 1.800,00 finanziati ai sensi dell'art. 208 C.d.S.;

DATO ATTO che gli importi variabili di cui sopra sono stati, inoltre, alimentati delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL 2000-2001, relativi al recupero evasione ICI;

RILEVATO che l'art. 68, comma 1, CCNL Funzioni locali 21.05.2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

DATO ATTO pertanto che gli importi variabili di cui sopra sono stati ulteriormente alimentati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) delle somme derivanti dai risparmi del Fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

RILEVATO che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato in data 28/06/2021 la circolare n. 18 ad oggetto "Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", con la quale ha fornito le istruzioni per la compilazione del conto annuale 2020;
- con la rilevazione del conto annuale 2020 sono state introdotte due nuove tabelle (n. 15 e SICI) dedicate al trattamento accessorio del segretario comunale;
- l'introduzione di un monitoraggio specifico del trattamento accessorio del segretario comunale ha fatto emergere la necessità di comprendere tale trattamento nel limite al trattamento accessorio delineato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2022*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A), come segue:

- ✓ fondo per le risorse decentrate del personale dei livelli, pari ad € **79.379,61**, depurato dalla riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 (pari ad € 5.747,11);
- ✓ fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio, pari a € **75.037,84**;
- ✓ fondo per il pagamento dello straordinario pari a € **1.554,00**,
- ✓ fondo per il trattamento accessorio del segretario comunale, pari a € **13.247,00**

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, non si rende necessario applicare alcuna riduzione, (ALL. B) poiché:

- l'importo del fondo anno 2016, è pari ad € **140.968,87** di cui fondo risorse decentrate € 69.965,87, a sommare il fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio € 69.449,00, e il fondo per lo straordinario € 1.554,00, detratte la riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 (pari ad € 5.747,11), le somme non soggette a vincolo (pari ad € 6.879,98),
- a tale importo va aggiunto il fondo per il trattamento accessorio del segretario comunale che non era stato considerato nel 2016 e che pertanto non è mai stato preso in considerazione, fino all'anno 2021, per la definizione del limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e che, nel 2016 ammontava ad € **13.395,00**;
- l'importo del fondo anno 2016, come rideterminato oggi sulla base delle istruzioni della Ragioneria generale dello stato al conto annuale 2020, ammonta ad € **154.363,87**;
- l'importo del fondo anno 2022, è pari ad € **154.328,46** (Fondo risorse decentrate € **79.379,61**, già depurato dalla riduzione "permanente" (pari ad € 5.747,11), depurato ulteriormente dalle voci non soggette al vincolo di riduzione (pari a € **9.301,15**), a sommare fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio € 69.449,00, già depurato della quota non soggetta a limite (pari a € 5.588,84), fondo straordinario € 1.554,00 e fondo segretario comunale € 13.247,00;

CONSIDERATO che in data 01/12/2021, con verbale n. 19, il Revisore dei Conti ha fornito la certificazione, del nuovo limite al trattamento accessorio (2016) di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, dopo l'inserimento delle risorse relative al trattamento accessorio del segretario comunale, in ottemperanza alle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato sul conto annuale 2020;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del lavoro straordinario le risorse riferite all'anno 2022 sono incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse allo svolgimento delle tornate elettorali previste nel corrente anno e che saranno rimborsate all'Ente, nonché delle somme per lo straordinario svolto dal personale dipendente in caso di eventi straordinari e calamità naturali, precisando che quelle non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018; l'importo aggiunto per il corrente anno 2022 è pari ad € **12.500,00**;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RICHIAMATE le istruzioni della Ragioneria generale dello Stato in sede di compilazione del conto annuale del personale, nelle quali viene affermato, in merito alla certificazione del revisore del conto sul fondo delle risorse decentrate, che in caso di stipula annuale di un contratto integrativo è possibile avere o un'unica firma o due verifiche disgiunte, una sulla costituzione del fondo e una sull'utilizzo;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RILEVATO che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – esercizio 2022, relativi alla spesa del personale;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, con particolare riguardo alle eventuali economie contrattuali e di straordinario, alle risorse di parte variabile derivanti da disposizioni di legge (compensi per funzioni tecniche e per avvocatura), anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito e alla luce del nuovo CCNL 2019/2021;

RILEVATO che in relazione all'adozione del presente atto, si attesta che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi, a norma dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento del Comune di Bergeggi;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all'art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di rettificare ed integrare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, costituito con propria determinazione n. 464/174 del 17/10/2022, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, nella consistenza complessiva e di dettaglio, esposta nell'allegato che sub lett. A) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che si è verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 come si evince dal prospetto sub lett. B) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto Allegato sub. Lett. C), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, *budget* per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
- 5) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 6) di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021;
- 7) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – esercizio 2022, relativi alla spesa del personale;
- 8) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno

2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

9) di incrementare il fondo per lo straordinario dell'anno in corso di un importo di € 12.500,00 relativo allo straordinario che è stato e che sarà effettuato per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento italiano, nonché nel caso si verificano eventi straordinari e/o calamitosi, dando atto che le relative risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiranno economie del fondo e pertanto non potranno essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018";

10) di rilevare che:

✓ in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 45.396,82 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- € 6.765,45 per indennità di comparto (quota a carico fondo);
- € 4.300,00 per compensi previsti da disposizioni di legge;
- € 234,58 per indennità condizioni di lavoro
- € 681,78 per indennità di reperibilità
- € 4.225,88 per turno e indennità di servizio esterno
- € 300,00 per indennità specifiche responsabilità;

✓ risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa Euro 17.475,10;

11) di dare atto, altresì, che sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo sarà effettuato, da parte del Revisore dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

12) di comunicare la presente determinazione - per dovuta informazione - alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

13) di dare atto che in relazione all'adozione del presente atto, si attesta che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi, a norma dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento del Comune di Bergoggi;

14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
DE NEGRI ELISA